

Interventi normativi puntuali si alternano a sentenze talvolta contrastanti

Reflui domestici e industriali tra legislazione e giurisprudenza

di Alessandro Kiniger ed Eleonora Malavasi, B&P Avvocati

La disciplina in tema di acque reflue è stata oggetto di modifiche da parte del legislatore e di diverse pronunce della giurisprudenza penale e amministrativa. Se le definizioni di acque reflue industriali e domestiche determinano importanti risvolti applicativi in tema di autorizzazione degli scarichi e di responsabilità penale ed amministrativa, è anche certo che non tutte le tipologie di acque reflue sono espressamente disciplinate dal legislatore; su alcuni casi problematici si è così dovuta pronunciare la giurisprudenza, esprimendo, in alcuni casi, orientamenti contrastanti.

ACQUE - REFLUI DOMESTICI E INDUSTRIALI - CASI PARTICOLARI

La principale distinzione in tema di acque reflue è quella tra «acque reflue **industriali**» e «acque reflue **domestiche**», definite dall'art. 74, comma 1, lettere g) e h) del D.Lgs. n. 152/2006; la giurisprudenza è, però, intervenuta più volte per chiarire queste nozioni e per definire la corretta qualificazione di alcuni casi problematici. Alcuni orientamenti giurisprudenziali contrastanti sono stati recentemente risolti dal legislatore con puntuali interventi normativi.

Tra le **acque reflue domestiche** rientrano tutte le reflue «provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche» [art. 74, comma 1, lettera g)]. Le **acque reflue industriali**, nella definizione introdotta con D.Lgs. n. 4/2008^[1], sono, invece, quelle «scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzio-

ne di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento» [art. 74, comma 1, lettera h)]. Secondo la giurisprudenza amministrativa la predetta definizione deve essere riferita a «qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni [...]»^[2]. Il reflujo deve, pertanto, essere considerato nell'inscindibile composizione dei suoi elementi, «a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche o dei servizi igienici, immessi in un unico corpo recettore (Cassazione Sezione 3 n. 13376/1998, 10/11/1998 - 18/12/1998)»^[3].

Si deve, quindi, fare riferimento all'insediamento produttivo nella sua totalità e **ciò anche se una** parte dei reflui recapitanti nel corpo recettore è composta da liquidi non di-

[1] Nella versione previgente, la richiamata lettera h) definiva le acque reflue industriali come: «qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento».

[2] TAR Puglia, Lecce, sez. I, 12 luglio 2012, n. 1261.

[3] Si veda la nota 2.

rettamente derivanti dal ciclo produttivo. Un altro orientamento giurisprudenziale ha poi ritenuto che le acque reflue industriali possano essere definite in via residuale rispetto alle domestiche^[4]; infatti, posto che – per definizione – nelle reflue domestiche rientrano solo quelle strettamente connesse al prevalente metabolismo umano, le reflue non collegate alla presenza umana, alla coabitazione e alla convivenza di persone rientrano sempre nelle reflue industriali; da ciò consegue che «sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche»^[5]. Secondo il Tribunale speciale delle acque, inoltre, «al fine della qualificazione delle acque reflue come urbane o industriali, deve aversi riguardo al criterio di prevalenza della loro derivazione, senza rilevanza alcuna dell'apporto delle acque meteoriche»^[6].

La disciplina sugli scarichi

La classificazione delle acque reflue è strettamente connessa – e da ciò deriva la sua importanza – alla disciplina degli scarichi. L'art. 124, D.Lgs. n. 152/2006, prevede che tutti gli scarichi debbano essere autorizzati a eccezione di quelli delle acque reflue domestiche in rete fognaria^[7]. L'art. 101, comma 7 (si veda il box 1), definisce poi il concetto di **assimilabilità** alle acque reflue domestiche

«ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni»^[8] e propone un'elencazione tassativa dei reflui considerati a questo fine. Non si tratta però di un'elencazione del tutto esaustiva, posto che la lettera e) contiene una clausola di rinvio alla normativa regionale. La richiamata lettera e) dispone, infatti, l'assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque reflue «aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale»^[9]. Al riguardo, la giurisprudenza penale ha più volte ribadito la centralità del principio **qualitativo**; pertanto, oltre alle ipotesi di assimilazione normativamente previste, possono essere assimilate alle reflue domestiche solo le acque che presentano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle previste per queste ultime^[10].

La natura delle acque reflue scaricate costituisce poi il discrimine per l'applicazione delle **sanzioni amministrative o penali** in caso di violazione della normativa sugli scarichi. Il caso più rilevante riguarda l'ipotesi dello «scarico non autorizzato». La giurisprudenza, considerato il contenuto dell'art. 101, comma 7, lettera e), già menzionato, ha ritenuto che, ai fini punitivi previsti dall'ordinamento, criterio di discrimine deve essere la natura del refluo scaricato; in particolare, se oggetto dello scarico non autorizzato sono acque reflue domestiche, «potrà configurarsi l'illecito amministrativo, ex D.Lgs. n. 156 del 2006, art. 133, comma 2^[11]; mentre si avrà il reato di cui all'art. 137, comma 1, del richia-

[4] In questo senso, si vedano le sentenze: Cassazione penale, sez. III, 7 luglio 2011, n. 36982; TAR Campania, Napoli, sez. V, 16 marzo 2011, n. 1480; Cassazione penale, sez. III, 15 dicembre 2010, n. 2313.

[5] Cassazione penale, sez. III, 31 gennaio 2013, n. 4844.

[6] Sentenza Tribunale Speciale delle Acque n. 19/2015.

[7] Il comma 4 dell'art. 124 dispone infatti che «In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito».

[8] Possono perciò essere scaricate in rete fognaria senza necessità di autorizzazione non solo le acque reflue domestiche secondo la definizione, ma anche le reflue assimilate.

[9] In tema di assimilazione, si ricorda che ulteriori criteri di assimilazione sono contenuti nel D.P.R. n. 227/2011, riguardante il «Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122».

[10] In questo senso, si vedano le sentenze Cassazione penale, sez. III, 7 ottobre 2014, n. 1983; Cassazione penale, sez. III, 15 dicembre 2010, n. 231; Cassazione penale, sez. III, 18 giugno 2009, n. 35137; Cassazione penale, sez. III, 25 novembre 2009, n. 772.

[11] Art. 133, comma 2: «Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro».

mato decreto, qualora lo scarico riguardi acque reflue industriali^[12]» (Corte di Cassazione penale, sez. III, 31 gennaio 2013, n. 4844). Sempre sul tema, la Cassazione penale, confermando precedente giurisprudenza^[13], ha recentemente affermato che il reato di scarico abusivo di reflui industriali si configura esclusivamente nel caso in cui lo scarico riguardi una o più sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006, con superamento dei valori limite indicati nella tabella 3; pertanto, ha evidenziato la Corte, «*medesime condotte relative ad altre sostanze non costituiscono più reato e rientrano nelle ipotesi di cui al D.Lgs. 152/2006, art. 133, comma 1 il quale, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con la sanzione amministrativa lo scarico di materie estranee alla tabella 5 con superamento dei limiti indicati nelle tabelle dell'allegato 5*» (Corte di Cassazione penale, sez. III, 19 gennaio 2016, n. 1870).

Casi particolari

Poste le definizioni di acque reflue domestiche e industriali, vi sono casi peculiari rispetto ai quali la giurisprudenza è intervenuta per chiarire la concreta disciplina applicabile.

Un primo esempio è costituito dalle **acque meteoriche di dilavamento**, non espressamente definite dal D.Lgs. n. 152/2006; nonostante il vuoto normativo, la definizione può essere ricavata «*in negativo*» dall'art. 74, comma 1, lettera h), nella parte in cui esclude esplicitamente dalle acque reflue industriali le acque meteoriche di dilavamento. Nell'originaria formulazione veniva precisato che nelle acque meteoriche di dilavamento non rientravano quelle contaminate da

Box 1

Art. 101, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006

Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lett. a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

sostanze o materiali «*non connessi*» a quelli utilizzati nello stabilimento industriale^[14]. Si riteneva pertanto – *a contrario* – che le acque meteoriche contaminate da sostanze *connesse* a quelle utilizzate nello stabilimento rientrassero nel novero delle acque reflue industriali^[15]. La specificazione normativa è **stata eliminata dal** D.Lgs. n. 4/2008^[16]. Rispetto alla nuova formulazione, la Corte di Cassazione penale ha ritenuto che nelle acque meteoriche di dilavamento dovessero essere ricondotte «*anche quelle venute in*

[12] Art. 137, comma 1: «Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattordices*, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro».

[13] Cassazione penale, sez. III, 21 febbraio 2014, n. 11884; Cassazione penale, sez. III, 19 aprile 2011, n. 19753.

[14] Si veda la nota 1.

[15] Cassazione penale, sez. III, 5 luglio 2007, n. 33839: «La nuova definizione, come la precedente, esclude dalle acque reflue industriali quelle meteoriche di dilavamento, precisando però che devono intendersi per tali anche quelle contaminate da sostanze o materiali non connessi con quelli impiegati nello stabilimento. Sembrerebbe perciò che quando le acque meteoriche siano, invece, **contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento, non debbano più essere considerate come "acque meteoriche di dilavamento", con la conseguenza che dovrebbero essere considerate reflui industriali**».

[16] «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (in S.O. n. 24 alla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2008, n. 24).

contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti» (Corte di Cassazione penale, sez. III, 31 gennaio 2013, n. 4844).

Con specifico riferimento al regime di gestione applicabile alle acque meteoriche, sempre la Corte di Cassazione penale, in un primo orientamento, aveva affermato che, a seguito della modifica del 2008, la definizione di acque meteoriche era da considerarsi ampliata. La Corte aveva, infatti, rilevato che «non è più possibile assimilare, sotto un profilo qualitativo, le due tipologie di acque (reflui industriali e acque meteoriche di dilavamento) né è possibile assimilare le acque meteoriche di dilavamento (una volta venute a contatto con materiali o sostanze anche inquinanti connesse con l'attività esercitata nello stabilimento) ai reflui industriali»^[17]. Questo orientamento è stato però superato a distanza di un solo anno, con la sentenza n. 2832/2015, nella quale la Corte ha chiarito come la modifica del 2008 non abbia ampliato, bensì ristretto la nozione di acque meteoriche; in altre parole, a detta della Corte, se da un lato possono essere escluse dalle acque reflue industriali solo le acque meteoriche non contaminate^[18], dall'altro lato «le acque meteoriche, comunque venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non possono essere più incluse nella categoria di acque meteoriche da dilavamento, per espressa volontà di legge», con conseguente riconduzione delle stesse nel novero delle acque reflue industriali.

A una medesima conclusione era già pervenuta la giurisprudenza amministrativa, sostenendo che nel concetto di acque meteoriche devono «ascriversi le acque pluviali che, nel loro percorso, trascinano unicamen-

te pulviscolo o altro materiale di origine naturale, mentre le acque (specialmente quelle di prima pioggia) che dilavano un'area in cui si posano residui di materiali ferrosi scaturiti da processi di produzione (nella specie, impianto di zincatura), o composti chimici impiegati nell'attività, non costituiscono acque meteoriche di dilavamento e necessitano di essere depurate prima dell'immissione nel terreno»^[19].

Un ulteriore caso non espressamente disciplinato riguarda la classificazione degli **scarichi provenienti da un depuratore posto a servizio di una fognatura**; su questa tematica, la giurisprudenza ha sempre applicato, in modo piuttosto costante, il «criterio della prevalenza» delle acque convogliate nel depuratore, ritenendo che lo scarico da depuratore non abbia una propria differente natura rispetto a quella dei reflui ivi convogliati; dall'applicazione di questo criterio «*deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali, debbano essere ritenuti di natura mista, ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane*»^[20].

La giurisprudenza si è poi pronunciata sulla natura delle **acque reflue provenienti da attività relative a servizi**. È stata riconosciuta la configurabilità del reato di scarico senza autorizzazione (che, come detto, riguarda i soli reflui industriali) nella condotta di un **odontoiatra** che faceva confluire i reflui provenienti dalla sua attività dentistica nel canale di raccolta delle acque piovane. A detta della Cassazione, si trattava di reflui che per la loro particolare natura non sono assimilabili

[17] Si veda, in particolare, Cassazione penale, sez. III, 22 gennaio 2014, n. 2867: «La nuova formulazione dell'art. 74 lett. g) d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 esclude ogni riferimento qualitativo alla tipologia delle acque, dal momento che è stato eliminato dal dato normativo sia il riferimento alla differenza qualitativa dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, sia l'inciso "intendendosi per tali (acque meteoriche di dilavamento) anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connesse con le attività esercitate nello stabilimento", di talché non è più possibile assimilare, sotto un profilo qualitativo, le due tipologie di acque (reflui industriali e acque meteoriche di dilavamento) né è possibile assimilare le acque meteoriche di dilavamento (una volta venute a contatto con materiali o sostanze anche inquinanti connesse con l'attività esercitata nello stabilimento) ai reflui industriali».

[18] La Corte ha, infatti, precisato che «per acque meteoriche di dilavamento si intendono quindi solo quelle acque che cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti».

[19] TAR Puglia - Lecce, sez. I, n. 1459/2013.

[20] Da ultimo si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, n. 14 ottobre 2015, n. 44470. In precedenza si vedano anche Cassazione penale, sez. III, 20 gennaio 2000, n. 2884; Cassazione penale, sez. III, 7 novembre 2002, n. 1547.

Tabella 1

Acque sotterranee emunte: orientamenti giurisprudenziali difformi ante legge n. 98/2013

Qualificazione come acque reflue industriali	<ul style="list-style-type: none"> • TAR Sicilia - Catania, sez. I, 11 settembre 2012, n. 2117 • TAR Campania, sez. V, 21 marzo 2012, n. 1398 • Consiglio di Stato, sez. VI, 8 settembre 2009, n. 5256 • TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 28 gennaio 2008, n. 90 • TAR Sicilia - Catania, Sez. I, 29 gennaio 2008, n. 207 • TAR Sicilia - Catania, sez. I, 17 giugno 2008, n. 1188 • TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 26 maggio 2008, n. 301 • TAR Calabria - Catanzaro, sez. I, 23 luglio 2008, n. 1068 • TAR Puglia - Lecce, sez. I, 11 giugno 2007, n. 2248 • TAR Puglia - Lecce, sez. I, 11 giugno 2007, n. 2247
Qualificazione come rifiuti liquidi	<ul style="list-style-type: none"> • TAR Lazio - Roma sez. II, 16 maggio 2011, n. 4214 • TAR Sardegna, sez. II, 21 aprile 2009, n. 549 • TAR Sicilia - Palermo, sez. I, 20 marzo 2009, n. 540 • TAR Toscana, sez. II, 19 maggio 2010, n. 1523 • TAR Toscana, sez. II, 6 ottobre 2011, n. 1452

alle acque reflue domestiche, ma a quelli derivanti da attività produttiva^[21]. Ancora, con riferimento al caso specifico delle acque reflue provenienti da **laboratori diretti alla produzione di alimenti, è stato affermato che:** «[...] sono da considerare scarichi industriali [...] quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche, come nel caso delle acque reflue provenienti da laboratori diretti alla produzione di alimenti»^[22]. Sono state, infine, considerate rientranti nel novero delle acque reflue industriali, e non in quelle domestiche, le acque provenienti da una piscina di un **agriturismo**, in quanto non conformi ai criteri di assimilabilità delle acque reflue^[23]. L'esigenza di assimilare la gestione di particolari tipologie di acque nelle categorie dei reflui industriali o domestici è stata avvertita non

solo dalla giurisprudenza penale ed amministrativa, ma anche dal **legislatore**.

Tra gli interventi più recenti si ricorda la modifica intervenuta all'art. 243, D.Lgs. n. 152/2006, in tema di **acque di falda emunte nel corso di interventi di risanamento**, a seguito della legge n. 98/2013^[24]; il comma 4 dell'art. 243, nella formulazione oggi vigente, risolvendo un acceso contrasto giurisprudenziale (si veda la *tabella 1*), prevede, infatti, che «le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, **sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza**»^[25].

Ancora più recentemente, l'art. 65 del collegato ambientale alla legge di stabilità per

[21] «Le acque reflue degli studi odontoiatrici privati ritentano nel novero delle acque reflue industriali in quanto provenienti da attività di prestazione di servizi che ne rendono impossibile l'equiparazione con le acque reflue domestiche anche in ragione dell'utilizzazione, nelle attività terapeutiche, di sostanze, quali anestetici e farmaci, estranee alla vita domestica» (*Cassazione penale, sez. III, 7 novembre 2012, n. 2340*).

[22] *Cassazione penale, sez. III, 11 novembre 2012, n. 4844*.

[23] «Integra il reato previsto dall'art. 137, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 l'immissione in pubblica fognatura, senza la prescritta autorizzazione, di acque reflue provenienti da una piscina, che sono equiparabili a quelle domestiche solo a condizione che provengano da piccole e medie imprese e che rispettino i parametri indicati dall'art. 2 d.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227, essendo altrimenti applicabili gli art. 74 e 101 del citato D.Lgs. n. 152 del 2006» (*Cassazione penale, sez. III, 7 ottobre 2014, n. 1983*).

[24] *Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» (cosiddetto "decreto del fare")*.

[25] *Sul punto, si veda F. Peres, Dalle acque ai sedimenti. Le novità nel "decreto del fare", in Ambiente&Sicurezza, n. 14/2013*.

il 2015^[26], ha modificato l'art. 101, D.Lgs. n. 152/2006, introducendo un nuovo comma 7-bis dedicato alle **acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari**.

Per effetto della novella, queste acque sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, a condizione che siano sottoposte a idoneo trattamento^[27], che «l'ente di governo dell'ambito

e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione» ed a patto che provengano da «frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili». ■

Tabella 2

Tipologie di acque: i diversi regimi giuridici

TIPOLOGIA DI ACQUE	REGIME GIURIDICO*	FONTE
Acque di imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura	Assimilate alle acque reflue domestiche	Art. 101, comma 7, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006
Acque di imprese di allevamento di bestiame	Assimilate alle acque reflue domestiche	Art. 101, comma 7, lettera b), D.Lg. n. 152/2006
Acque di attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola	Assimilate alle acque reflue domestiche	Art. 101, comma 7, lettera c), D.Lgs. n. 152/2006 (alle condizioni ivi previste)
Acque di impianti di acquacoltura e di piscicoltura	Assimilate alle acque reflue domestiche	Art. 101, comma 7, lettera d), D.Lgs. n. 152/2006 (alle condizioni ivi previste)
Acque aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale	Assimilate alle acque reflue domestiche	Art. 101, comma 7, lettera e), D.Lgs. n. 152/2006 Si ricorda la centralità del principio qualitativo (Cassazione penale n. 1983/2014)
Acque termali	Assimilate alle acque reflue domestiche (fatta salva la disciplina regionale di settore)	Art. 101, comma 7, lettera f), D.Lgs. n. 152/2006
Acque sotterranee emunte nel corso di attività di risanamento	Assimilate alle acque reflue industriali	Art. 243, D.Lgs. n. 152/2006 (alle condizioni indicate al comma 4)
Acque di vegetazione dei frantoi oleari	Assimilate alle acque reflue domestiche	Art. 101, comma 7-bis, D.Lgs. n. 152/2006 (alle condizioni ivi previste)
Acque meteoriche di dilavamento non contaminate	Disciplinate dall'art. 113 del d.lg. 152/2006 (e quindi dalla normativa regionale)	Cassazione penale n. 2832/2015
Acque Meteoriche di dilavamento contaminate	Acque reflue industriali	Cassazione penale n. 2832/2015
Acque scaricate da un depuratore comunale	Si applica il criterio della prevalenza delle acque convogliate	Cassazione penale 44470/2015
Acque provenienti da attività che svolgono servizi	Acque reflue domestiche solo se rispettano i criteri qualitativi per l'assimilazione	Cassazione penale n. 4844/2012

*N.B. Alcune delle considerazioni riportate nella tabella sono di carattere meramente indicativo in quanto legate ai più recenti orientamenti giurisprudenziali.

[26] Legge n. 221/2015 (in Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016, n. 13). Si veda lo Speciale pubblicato su Ambiente&Sicurezza, n. 3/2016.

[27] «che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione».